

Guida al Cinque per mille 2016

di [Anna Maria Pia Chionna](#)

Pubblicato il 18 aprile 2016

quadro sinottico delle scadenze e delle istruzioni per iscriversi alle liste dei soggetti beneficiari del cinque per mille



La legge di stabilità 2015 ha trasformato il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale. È così ripartita la corsa alle iscrizioni online per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche.

Soggetti beneficiari

- Enti del volontariato:
- ONLUS;
- Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS;
- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute

idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell'elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS;
- Enti della ricerca scientifica e dell'università;
- Enti della ricerca sanitaria;
- Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- Associazioni sportive dilettantistiche aventi, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, i seguenti requisiti:
 - costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
 - possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI,
 - affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI,
 - presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile,
 - effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di persone di età non inferiore a 60 anni, o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Domanda 5 per mille enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Il modello per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è composto dai seguenti riquadri:

- tipo di comunicazione, potendo scegliere tra l'iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato o delle associazioni sportive dilettantistiche;
- dati dell'ente, a sua volta suddiviso in due sezioni: una relativa agli enti del volontariato e l'altra concernente le associazioni sportive dilettantistiche. Il contribuente è tenuto ad indicare le proprie generalità e la categoria di appartenenza;
- dati identificativi del rappresentante legale, ossia i dati anagrafici del firmatario;
- recapiti dell'ente, ovvero indirizzo di posta elettronica, telefono e fax;
- impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

Modalità e termini di presentazione della domanda enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Le domande di ammissione al beneficio, per l'anno finanziario in corso, possono essere presentate, esclusivamente in via telematica dai soggetti abilitati a tali servizi o attraverso appositi intermediari, a partire dal 31 marzo 2016 e sino al 9 maggio 2016, utilizzando il software "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Ecco le scadenze:

9 maggio	Termine presentazione domanda d'iscrizione
14 maggio	Pubblicazione elenco provvisorio
20 maggio	Richiesta correzione domande
25 maggio	Pubblicazione dell'elenco aggiornato
30 giugno	Termine presentazione dichiarazione sostitutiva
30 settembre	Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali

Quindi, dopo aver inviato la domanda di ammissione al beneficio, in assenza di errori di iscrizione, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere, entro il 30 giugno 2016, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (riportando nell'oggetto "*dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016*"), rispettivamente, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di riferimento o all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione. Per facilitare la predisposizione di tale dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello precompilato, in modo che il legale rappresentante debba solo compilare alcuni campi e procedere all'invio.

Sanatoria di eventuali irregolarità per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Entro il 30 settembre 2016 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono sanare le seguenti irregolarità:

- domanda di iscrizione non presentata entro i termini previsti,
- dichiarazione sostitutiva non presentata entro i termini previsti;
- mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva, della copia del documento di identità del rappresentante legale;

mediante versamento della sanzione di euro 250,00, attraverso apposito modello F24, codice tributo 8115.

- **Enti della ricerca scientifica e dell'università**

A partire dal 31 marzo 2016 e sino al 30 aprile 2016 tali enti debbono trasmettere apposita istanza attraverso il sito web del Ministero www.cinquepermille.miur.it.

I documenti da produrre esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno 2016, pena la decadenza dal beneficio, sono:

- per i soggetti pubblici, soltanto la domanda di iscrizione;
- per i soggetti privati, la domanda di iscrizione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la copia del documento di riconoscimento del Rappresentante Legale e lo

statuto, ma solo se non risulta aggiornato sul sistema.

- **Enti della ricerca sanitaria**

Fino al 30 aprile 2016 tali enti debbono trasmettere, al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica, istanza di accesso al beneficio, corredata da una dichiarazione recante le seguenti informazioni:

- l'attività di ricerca sanitaria svolta,
- i contributi erogati,
- le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero della Salute.

18 aprile 2016

Anna Maria Pia Chionna

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l